



Nuovo Regolamento Conto Terzi

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 luglio 2022, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 222/2022 – Verb. 464

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Gestione Risorse Umane della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0049938 del 6 luglio 2022 relativa alla proposta del nuovo Regolamento Conto Terzi;

PRESO ATTO che nel corso del 2020 sono stati definiti gli incontri con le OO.SS in materia e che sono state valutate anche le osservazioni formulate nel presente testo regolamentare;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1735 della riunione del 7 luglio 2022;



Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Regolamento Conto Terzi del CNR allegato alla presente deliberazione.
2. Di dare mandato al Direttore Generale, con il supporto degli uffici competenti, di provvedere ad adottare eventuali modifiche di dettaglio che dovessero emergere in sede di adozione dell'accordo contratto decentrato materia di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006.
3. Di dare mandato al Direttore Generale e agli uffici competenti di provvedere all'invio del presente allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento per la Funzione Pubblica – Presidenza Consiglio dei Ministri unitamente agli atti del rinnovo del contratto decentrato in materia di incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DI TERZI

- Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente il n. 93/2018;
- Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento emanato con provvedimento del Presidente il n. 14 ed entrato in vigore dal 01/03/2019;
- Visto il Regolamento del personale emanato con decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del 4 maggio 2005 prot. 0025035;
- Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza emanato con decreto del Presidente del cnr del 4 maggio 2005 prot. 0025034;
- Visto il D.Lgs. 218/2016 recante "semplificazione delle attività degli enti pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015;
- Visto l'art. 19 del CCNL del Personale del comparto Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005;
- Visto il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 stipulato il 19/04/2018;
- Visto il precedente Regolamento concernente le attività svolte per conto terzi, di cui alla Circolare CNR n. 6/1999;
- Visto il vigente codice di comportamento CNR approvato con Delibera CDA n. 137/2017;
- Visto il regolamento concernente le attività svolte per conto dei terzi di cui all'Allegato 1 della Circolare CNR n. 6/1999- Prot. N. 1682363/1999;
- Ritenuta la necessità di provvedere al necessario adeguamento dell'attuale regolamento risalente al 1999;

Si dispone quanto segue:

Art. 1

Finalità Generali e quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento disciplina le attività svolte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in favore di terzi nell'ambito delle attività commerciali nonché le modalità di attribuzione al personale dei ricavi netti scaturenti da prestazioni a pagamento a seguito della formalizzazione di contratti e/o convenzioni con enti pubblici e privati, anche esteri, in applicazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 568/87 "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87" e dell'art. 15, comma 2, lettera d) del D.P.R. n.171/91 "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della Legge 9 maggio 1989, n. 168" ed alle disposizioni cui il medesimo rinvia.

Le prestazioni di cui al comma precedente, che devono intendersi limitate all'erogazione di servizi o alla fornitura di prodotti, altamente qualificati, aventi funzione di integrazione e di verifica dei risultati dell'attività istituzionale di ricerca, sono svolte dalle Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche che individueranno, al proprio interno il personale con precise competenze di carattere scientifico e tecnico-scientifico.

Le Strutture CNR coinvolte nelle attività di conto terzi dovranno assicurare, ove possibile, una rotazione del personale di afferenza coinvolto, ferme restando le obbligazioni contrattuali in materia

di servizi conto terzi secondo il principio della necessità di offrire la migliore prestazione possibile in favore del Committente.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere caratterizzate dalla prevalenza dell'interesse del terzo committente. Tali attività sono erogate con risorse derivanti sia da soggetti pubblici che da istituzioni private, sulla scorta di contratti e/o di convenzioni aventi per oggetto le seguenti attività:

- Attività di ricerca di base e/o applicata al di fuori dei compiti istituzionali;
- Prestazioni di consulenza, sperimentazione, verifiche tecniche, progettazione, studi, assistenza tecnica e/o scientifica, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, nonché attività di coordinamento e supervisione;
- Attività didattiche e di formazione concernenti la progettazione, l'organizzazione ed attuazione di cicli di conferenze, corsi, seminari; predisposizione di materiale didattico e la partecipazione a progetti di formazione;
- Analisi, prove, tarature, controlli, esperienze e misure effettuate in ambienti aperti e chiusi, su materiali, apparecchiature e strutture di interesse del committente.

Tutte le attività di cui in precedenza non debbono rientrare nei compiti istituzionali di cui all'art. 2 del vigente statuto del CNR emanato con provvedimento presidenziale n. 93 del 19 luglio 2018.

Le attività e le prestazioni di cui al presente regolamento sono svolte con l'impiego prevalente di risorse umane e strumentali della Struttura CNR interessata all'esecuzione del contratto/convenzione e nell'ambito dell'orario di lavoro dei dipendenti interessati. Tali attività e prestazioni sono svolte in modalità tali da garantire il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali, in ossequio agli obblighi di servizio.

Le suddette attività contrattuali a valenza esterna possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione con il personale CNR di una o più strutture del CNR.

Il personale dipendente CNR afferente ad altra Struttura, diversa da quella interessata, potrà partecipare all'attività per conto di terzi, solo previa autorizzazione del Direttore della Struttura di propria afferenza.

Art. 3

Attività escluse

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:

- 1) tutte le attività svolte utilizzando i contributi erogati da terzi direttamente al Consiglio Nazionale delle Ricerche a titolo di supporto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, quelle oggetto di contratti stipulati con lo Stato, con le Università e con gli altri Enti Pubblici di Ricerca, nazionali ed internazionali, con l'Unione Europea e quelle svolte in favore di altre strutture e/o partizioni dello stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche e dei suoi Organi;
- 2) tutte le attività di consulenza tecnica d'ufficio affidate al Consiglio Nazionale delle Ricerche dall'Autorità Giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativa, nonché le attività di consulenza di parte svolte a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- 3) tutte le attività espletate da Organi o organismi del Consiglio Nazionale delle Ricerche facenti parte del S.S.N. - ai sensi del comma 12, art.4 della Legge n. 502/92 e successive modificazioni;
- 4) tutte le attività e prestazioni conto terzi che ostacolino lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche o che presentino conflitti di interesse con i compiti istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Al tal fine è fatto obbligo ad ogni responsabile di struttura di effettuare la preventiva verifica dell'assenza di conflitti d'interesse tra l'attività oggetto della prestazione in favore di terzi e i compiti istituzionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come meglio specificato nel successivo art. 4 del presente regolamento;

Art. 4

Incompatibilità e conflitti d'interesse

Tutte le attività svolte dal personale del CNR nell'ambito del presente regolamento sono incompatibili con analoghe attività svolte nell'ambito degli incarichi extraistituzionali.

I Direttori delle Strutture CNR che invieranno le richieste di riconoscimento dei compensi incentivanti al personale per attività conto terzi allegare apposita dichiarazione di ciascun dipendente nella quale lo stesso attesti di non trovarsi in posizione di incompatibilità e/o conflitti d'interessi con eventuali autorizzazioni già rilasciate a svolgere incarichi esterni.

Art. 5

Elementi fondamentali dell'Accordo Conto Terzi

La proposta di stipula della prestazione deve contenere **obbligatoriamente** i seguenti elementi:

1. L'oggetto del contratto o della convenzione e la descrizione dell'attività/prestazione;
2. Il soggetto contraente;
3. Il dipendente individuato dal Direttore di Struttura a cui è affidato il ruolo di Responsabile Consiglio Nazionale delle Ricerche della prestazione;
4. L'elenco del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche partecipante all'esecuzione della prestazione e l'impegno temporale. Per il personale di altre Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, coinvolto nell'attività, si dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione del Responsabile/Direttore della Struttura di afferenza di detto personale.
5. L'analisi dei costi per la determinazione del corrispettivo complessivo, di cui all'articolo successivo;
6. Le modalità ed i termini per lo svolgimento delle prestazioni;
7. Il corrispettivo complessivo con specificazione espressa sia degli importi netti che degli importi lordi (I.V.A., se dovuta);
8. Le modalità ed i termini di pagamento;
9. La disciplina collegata ai risultati delle prestazioni, le condizioni, le modalità di utilizzazione ivi compresa la disciplina collegata alle invenzioni e brevetti;
10. Eventuali clausole penali.

Art. 6
Determinazione dei corrispettivi

I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente regolamento devono essere determinati in misura tale da coprire tutti i costi e gli oneri economici di diretta imputazione a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche che devono altresì essere commisurati al grado di complessità ed al livello di specializzazione richiesto per l'esecuzione della prestazione, nonché, al regime di proprietà anche intellettuale ed al grado di disponibilità dei risultati forniti al committente.

Nel caso in cui si presuma di addivenire al raggiungimento di nuovi risultati, inediti ed innovativi rispetto all'accordo, tali elementi di novità dovranno essere espressamente regolati formalmente tra le parti anche in relazione agli elementi di novità collegati alla proprietà – anche intellettuale - ed al grado di disponibilità degli stessi non rinvenibili all'atto della formalizzazione del contratto e/o convenzione. E' responsabilità diretta del Responsabile di progetto e del Direttore di Struttura, quest'ultimo per responsabilità in vigilando, adeguare con tempestività il contratto e/o la convenzione per regolamentare gli elementi di novità emersi nel corso dell'esecuzione dell'accordo e/o della convenzione.

Nella determinazione dei corrispettivi da richiedere al committente per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, si dovrà tenere conto degli elementi riportati nella tabella che segue:

Tabella n.1

a)	materiali di consumo	al costo
b)	ammortamento e manutenzione delle apparecchiature	in base al tariffario della struttura
c)	uso di locali attrezzati da parte di terzi	in base al tariffario della struttura
d)	personale CNR impegnato nella prestazione	in base ai vigenti costi del personale CNR
e)	missioni del personale di cui al punto d)	in base al vigente regolamento in materia di missioni del personale CNR
f)	Eventuale personale a contratto assunto, ai sensi della normativa vigente, per l'erogazione della prestazione	al costo e preventivamente autorizzato
g)	missioni del personale di cui al punto f)	in base al vigente regolamento in materia di missioni del personale CNR
h)	acquisizione o noleggio di apparecchiature specifiche	al costo
i)	acquisizione di pubblicazioni e documentazione	al costo

l)	acquisizione di servizi esterni	al costo
m)	Acquisizione di prestazioni professionali	al costo
n)	spese generali della Struttura che eroga la prestazione (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, cancelleria, posta, telefono, predisposizione di elaborati)	Fino al 15% della somma delle voci da a) ad m)
o)	ricavo netto	Art. 7, comma 3

Art. 7

Prestazioni a pagamento svolte per conto di terzi e voci di calcolo del corrispettivo al netto di IVA

Spetta alle Strutture CNR l'approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e alla qualifica del personale esecutore. Laddove non sia possibile fissare una tariffa per impossibilità materiale adeguatamente motivata negli atti da parte del Direttore della struttura di riferimento, la stessa tariffa, sarà stabilita facendo riferimento alla tariffa di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali o presso le Camere di Commercio.

Il corrispettivo deve tener conto inoltre, del valore dell'eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività.

Il ricavo netto della voce "O" di cui alla Tabella n. 1 è determinata dalla Direzione della Struttura che effettua la prestazione, sentito il responsabile principale della prestazione, in relazione alla qualità dell'impegno richiesto e alle condizioni del mercato di riferimento della prestazione oggetto del contratto e/o convenzione.

A fronte di ciascuna prestazione eseguita, il Direttore della Struttura, sentito il responsabile principale della prestazione, in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, dovrà indicare:

- 1) Che la/le prestazione/i non rientra/rientrano tra le prestazioni escluse di cui al precedente art. 3;
- 2) Che la/le prestazione/i non rientra/rientrano tra gli scopi istituzionali delle strutture di riferimento del CNR;
- 3) nominativo del responsabile principale della prestazione;
- 4) nominativo di ciascun dipendente che ha preso parte alla prestazione;
- 5) il livello funzionale e il profilo professionale attribuiti a ciascun partecipante alla prestazione in base alle vigenti disposizioni;
- 6) l'impegno temporale di ciascun dipendente che ha preso parte alla prestazione espresso in valore percentuale rispetto al tempo totale richiesto dalla prestazione;

- 7) gli estremi del contratto e/o convenzione oggetto della prestazione e/o delle prestazioni contrattuali;
- 8) i tempi e le modalità di emissione delle fatture, i termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi, le procedure per la loro gestione amministrativo-contabile e quelle per il recupero dei crediti insoluti secondo la vigente disciplina amministrativo-contabili vigente;
- 9) che sono state effettuare tutte le verifiche preliminari in merito alle dichiarazioni prestate dai dipendenti per gli eventuali incarichi extraistituzionali accertando che gli stessi non abbiano svolto prestazioni per la medesima attività o per singole attività collegate;
- 10) che è assicurato l'equilibrio finanziario tra incassi e pagamenti e che l'esecuzione delle prestazioni è subordinata all'effettivo incasso delle anticipazioni e, comunque, alla previa verifica della solidità finanziaria dei singoli committenti.
- 11) Nel caso di committente pubblico dovrà essere riportato nell'atto contrattuale e negli atti di approvazione tutti gli estremi degli atti amministrativi dell'Ente committente verificando che gli stessi siano adottati da Dirigente a cui è affidata la capacità di impegnare l'Amministrazione committente verso l'esterno, ovvero, allegare copia conforme all'originale dell'atto di autorizzazione a contrarre.

Nel caso di prestazioni ricorrenti e/o aventi carattere di ripetitività, ciascun Direttore potrà rendere le dichiarazioni di cui al precedente comma, sentito/i il/i responsabile/i delle prestazioni eseguite, in modalità semplificata.

Art. 8 **Ripartizione dei proventi**

I proventi delle attività, come articolate nelle voci di calcolo di cui alla tabella n.1 riportata all'art. 6, sono destinati alle Strutture erogatrici delle attività stesse, con esclusione delle voci di costo sostenute dall'Amministrazione Centrale e della voce O), i cui importi, sono acquisiti dall'Amministrazione Centrale, previa apposita variazione di bilancio, per il finanziamento del Fondo di Incentivazione per posizioni di responsabilità aventi particolare rilievo ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del CCNL 07.04.2006.

La destinazione delle somme eventualmente residue, collegate alla voce O) destinate all'Amministrazione centrale, saranno oggetto di apposita contrattazione con le OO.SS.

Gli eventuali proventi collegati a servizi di calcolo effettuati per conto di terzi, sono acquisiti dall'Amministrazione Centrale qualora le strutture erogatrici dei predetti servizi usufruiscano di appositi finanziamenti da parte dell'Ente a valere su fondi ordinari.

Il ricavo netto della prestazione di cui alla voce "O" della Tabella 1, come definito dall'Art. 6, è ripartito equamente tra l'Amministrazione Centrale e la struttura di riferimento oggetto della procedura di conto terzi, cinquanta per cento della voce "O" destinata all'Amministrazione Centrale e cinquanta per cento della voce "O" alla Struttura di riferimento.

La quota della struttura di riferimento, cinquanta per cento della voce "O", dovrà essere destinata alla remunerazione del personale dipendente coinvolto nelle prestazioni oggetto di conto terzi con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 9
Compensi al personale

Per ogni singola prestazione oggetto di conto terzi il Direttore di struttura procede alla quantificazione della quota della voce "O". Ogni Direttore di Struttura dovrà individuare una percentuale ricompresa tra il sei ed il cento per cento dell'importo della voce "O" di propria gestione (cinquanta per cento della voce "O") per la remunerazione del proprio personale coinvolto nelle prestazioni oggetto di conto terzi. La quota eventualmente residua a seguito dell'attribuzione dei compensi al personale di cui in precedenza permarrà nella disponibilità della struttura di ricerca.

La quota percentuale della voce "O" è principalmente destinata alla remunerazione del personale coinvolto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e/o convenzione, così come individuata dai singoli Direttori, come al precedente comma, è al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Le aliquote collegate al costo del personale potranno essere adeguate in relazione alle variazioni collegate alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di costi riflessi e contrattuali di personale coinvolto nelle prestazioni.

E' consentito il riparto della quota compensi al personale per le sole somme realmente incassate.

Ai dipendenti che hanno effettivamente operato nell'ambito delle prestazioni conto terzi, e che hanno dato luogo all'introito, è attribuito un compenso ripartito sulla base di un coefficiente pari al prodotto dell'impegno temporale di partecipazione, espresso in percentuale rispetto al tempo totale richiesto dalla prestazione, e dei seguenti coefficienti relativi ai livelli funzionali:

Tabella n. 2

LIVELLO FUNZIONALE	COEFFICIENTE
1'	1,8
2'	1,5
3'	1,3
dal 4' all'8'	1,0

Ad ogni dipendente che collabora allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento saranno corrisposti complessivamente i compensi derivanti dalle attività stesse per un ammontare non superiore al **cinquanta per cento dello stipendio annuo lordo** relativo all'anno in cui ha svolto l'attività che dà luogo ai proventi.

Tutti i compensi al personale interessato nelle attività conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non siano completate le attività oggetto del contratto, o in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi.

Ogni Direttore di Struttura ha il compito di dare pubblicità – con cadenza annuale – dell'elenco dei compensi liquidati al proprio personale in materia di conto terzi mediante una tabella di sintesi che evidenzia l'attribuzione dei compensi conto terzi suddivisa tra Liv. I – III e Liv. IV e VIII. Il Direttore di

Struttura è il responsabile dell'avvenuta pubblicazione e del relativo aggiornamento e ne cura la conservazione degli atti e il loro accesso.

Art. 10

Prestazioni espletate da altri Organi CNR a favore del S.S.N.

La ripartizione e la destinazione delle entrate derivanti dalle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prestata dal personale CNR operante in strutture diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1, punto 3), del presente Regolamento, devono, in parte spese, coprire prioritariamente tutti i costi sostenuti dall'Ente, tenuto conto dei criteri informativi del presente Regolamento. Pertanto, al personale CNR che presta la propria opera per tale attività si applica il disposto del presente Regolamento.

Art. 11

Procedura informatica

Per l'assegnazione delle somme al personale tutti i Direttori delle Strutture CNR coinvolti nelle prestazioni oggetto del presente regolamento dovranno utilizzare la vigente procedura informatica secondo l'apposito manuale operativo e alle successive circolari applicative.

Art. 12
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di emanazione del presente regolamento e sono relative a tutte le prestazioni conto terzi relative all'esercizio precedente a quello di emanazione (prestazioni conto terzi anno 2022).